

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Comune di
San Giovanni Valdarno



Sommario

TITOLO I	3
CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI	3
Art. 1 – Ambito di applicazione	3
Art. 2 – Definizioni	3
TITOLO II	5
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 3 – Disposizioni generali di accesso all’attività ricognitive di disposizioni normative.....	5
Art. 4 – Disposizioni generali sulla procedura di SCIA	6
Art. 5 – Disposizioni generali sulla procedura di comunicazione di subingresso o re-intestazione, variazione e dichiarazione per esercizio in assenza del titolare.....	6
Art. 6 – Disposizioni generali sulla procedura di autorizzazione / concessione.....	7
Art. 7 – Diposizioni particolari per il subingresso e cessazione in attività di commercio su area pubblica	7
Art. 8 – Diposizioni sulla somministrazione su area pubblica	8
TITOLO III	8
CAPO I – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ IN FORMA ITINERANTE	8
Art. 9 – Abilitazione ed esercizio dell’attività in forma itinerante.....	8
Art. 10 – Condizioni e orari per l’esercizio dell’attività in forma itinerante	9
TITOLO IV	10
CAPO I – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE VARIE TIPOLOGIE MERCATALI	10
Art. 11 – Piano comunale	10
Art. 12 – Disposizioni generali circa le modalità di svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica su posteggio	10
Art. 13 – Affidamento della gestione delle tipologie mercatali e dei servizi accessori.....	11
Art. 14 – Posteggi riservati nelle varie tipologie mercatali.....	11
Art. 15 – Orari di vendita per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nelle varie tipologie mercatali.....	11
Art. 16 – Disposizioni per l’istituzione di nuovi mercati o fiere in forma sperimentale.....	11
Art. 17 – Spostamenti dei concessionari per miglioria	12
Art. 18 – Scambio consensuale di posteggio	12
Art. 19 – Trasferimento e modifica con riassegnazione dei posteggi	13
Art. 20 – Assegnazione posteggi liberi.....	13
Art. 21 – Disciplina delle operazioni di spunta e relativa assegnazione temporanea nell’ambito dei mercati e fiere	14
CAPO II – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – MERCATI	15
Art. 22 – Disposizioni generali sulle tipologie di mercati	15
Art. 23 – disposizioni sul mercato prolungato.....	16
Art. 24 – Festività e variazioni del giorni di esercizio	16
CAPO III – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – MERCATI STRAORDINARI	16
Art. 25 – Disposizioni sui mercati straordinari	16
CAPO IV – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – POSTEGGI FUORI MERCATO	16
Art. 26 – Disposizioni sui posteggi fuori mercato	16
Art. 27 – Istituzione di nuovi posteggi fuori mercato in forma sperimentale	17
Art. 28 – Rinvio alle altre disposizioni	17
CAPO V – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – FIERE	17
Art. 29 – Disposizioni sulle fiere	17
Art. 30 – Registrazione presenze	18
Art. 31 – Rinvio alle altre disposizioni	18

CAPO VI – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – FIERE PROMOZIONALI E FIERE ANTIQUARIE	18
Art. 32 – Disposizioni sulle fiere promozionali	18
Art. 33 – Disposizioni sull’assegnazione di posteggi ad imprese non abilitate al commercio su area pubblica	18
Art. 34 – Assenze dell’operatore non abilitato al commercio su aree pubbliche	19
Art. 35 – Registrazione presenze	19
Art. 36 – Rinvio alle altre disposizioni	19
Art. 37 – Disposizioni sulle fiere antiquarie.....	19
Art. 38 – Rinvio alle altre disposizioni	20
CAPO VII – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – MANIFESTAZIONI A CARATTERE STRAORDINARIO	20
Art. 39 – Disposizioni sulle manifestazioni straordinarie su area pubblica	20
Art. 40 – Rinvio alle altre disposizioni	21
CAPO VIII – DISPOSIZIONI SUL MERCATINO DEGLI HOBBISTI	21
Art. 41 – Esercizio dell’attività di vendita da parte degli hobbisti.....	21
TITOLO V.....	21
CAPO I – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI – RILASCIO, RINNOVO E REGIME TRANSITORIO	21
Art. 42 – Durata delle concessioni.....	21
Art. 43 - Criteri e priorità per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni in scadenza a seguito dell’entrata in vigore dell’Intesa applicabili alla varie tipologie mercatali e ai posteggi fuori mercato che non prevedono bandi a scadenza prestabilita.	22
Art. 44 – Formule per il calcolo del punteggio di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 43.....	22
Art. 45 - Calcolo del punteggio di cui alle lettere d) del precedente articolo 43	23
Art. 46 – Criteri per il rilascio di concessioni pluriennali per mercati, fiere e posteggi fuori mercato di nuova istituzione	23
Art. 47 – Criteri per il rilascio di concessioni rese libere o istituite in tipologie mercatali esistenti.....	23
Art. 48 – Fiere promozionali e fiere concernenti la casistica del rilascio / rinnovo della concessione rilasciata a cadenza prestabilita legata ad ogni edizione ai sensi dell’art. 34, comma 4 della Legge e punto 3 dell’Intesa.....	23
Art. 49 – Fiere antiquarie – disposizioni concernenti la casistica del rinnovo/rilascio della concessione pluriennale specifica ai sensi dell’art. 34, comma 4-bis della Legge	24
Art. 50 – Numero delle concessioni rilasciabili ad medesimo soggetto	24
Art. 51 – Regime transitorio di prima attuazione ai sensi dell’Intesa per le scadenze delle concessioni di posteggio decennali – specificazioni	25
Art. 52 – Disposizioni di sintesi sul regime transitorio e disposizioni sulla data dei bandi	25
Art. 53 – Disposizioni finali	26
TITOLO VI.....	26
CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI	26
Art. 54 – Specificazioni relative alle disposizioni della Legge in materia di regolarità contributiva	26
Art. 55 – Sanzioni.....	27
Art. 56 – Disposizioni transitorie e finali.....	27

Allegati

- allegato-modalità
- schede riassuntive delle tipologie mercatali

TITOLO I

CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione e secondo i principi della Legge regionale toscana 7 febbraio 2005, n. 28, di seguito definita “Legge”; del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di seguito definito “Decreto”; dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, di seguito definita “Intesa”.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, l’esercizio dell’attività di natura commerciale su area pubblica esercitata da operatori hobbisti non professionali e l’esercizio della stessa attività da parte di chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa.
3. Il presente regolamento viene approvato o modificato dal consiglio comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi dell’art. 40, comma 5 della Legge.
4. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia. Per tutto quanto non espressamente previsto nel regolamento si rimanda alle relative disposizioni normative vigenti.

Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento sono riportate le definizioni di Legge integrate con specificazioni funzionali alla disciplina delle varie fattispecie. Ai fini della disciplina del commercio su area pubblica si intendono:
 - a) per commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
 - b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) per mercato: l’area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all’articolo 40 della Legge, per l'offerta di merci al dettaglio e per la eventuale somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) per mercato straordinario: l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
 - e) per mercato o fiera sperimentale: l’istituzione *ex novo* di un’area con assegnazione *ex novo* di posteggi per una durata di esercizio fino a massimo 3 anni al fine di verificare, tramite la limitatezza temporale, l’opportunità di procedere all’istituzionalizzazione della manifestazione commerciale nel piano.
 - f) per posteggio: le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale, all’interno o all’esterno delle aree mercatali;
 - g) per fiera: la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - h) per fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e

sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche altri imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese;

- i) per fiera antiquaria: la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e partecipano anche gli imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese che svolgono commercio al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca;
- j) per manifestazione commerciale a carattere straordinario: la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, possono partecipare gli imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese e possono partecipare soggetti non imprenditoriali;
- k) per presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato: relativamente all'operatore spuntista, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale; relativamente al concessionario il numero di volte che l'operatore ha esercitato l'attività secondo le disposizioni del presente regolamento;
- l) per mercatino degli hobbisti: l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, anche all'interno di mercati, fiere, altre manifestazioni commerciali e sagre o feste locali, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata alla vendita, permuta o esposizione di oggettistica di modico valore, di oggetti usati di modico valore, di piccole realizzazioni artigianali e di opere frutto del proprio ingegno così come definite dalla Legge n. 633/1941, con l'esclusione del settore dell'abbigliamento che non sia riconducibile alla mera accessoristica, esercitata in modo saltuario e occasionale da operatori non professionali e non in possesso di abilitazione al commercio su area pubblica;
- m) per hobbisti: i venditori della merce tipica di cui ai mercatini degli hobbisti che possono vantare i requisiti legali della non professionalità e che quindi non sono tenuti, per occasionalità di esercizio e valore di ricavi annui, all'obbligo di apertura di posizione IVA e di posizioni contributive, e all'obbligo di esperire procedure abilitative previste dalla Legge.
- n) per spunta: operazione con la quale, limitatamente a quella giornata, si provvede ad assegnare dei posteggi occasionalmente rimasti liberi per assenza dell'avente titolo o non assegnati;
- o) per spuntista: operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;
- p) per miglioria: la possibilità per un operatore già in possesso di concessione per l'esercizio dell'attività commerciale in una tipologia mercatale, di scegliere un altro posteggio non assegnato, previa pubblicazione da parte dell'Amministrazione di apposito bando dedicato;
- q) per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato di cedere vicendevolmente il posteggio;
- r) per settore merceologico: la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alla discriminate fra alimentare e non alimentare;
- s) per specializzazione merceologica: all'interno del settore merceologico, la particolare tipologia di merce abbinata ad un singolo posteggio al fine di garantire, nell'ambito di mercati, fiere e le altre manifestazioni, un'adeguata ampiezza di assortimento;
- t) per veicolo: ogni mezzo meccanico condotto o guidato dall'uomo adibito al trasporto di cose, così come disciplinato dal Codice della Strada;
- u) per tipologie mercatali: i mercati, le fiere, le fiere promozionali ed ogni altra forma di manifestazione commerciale su area pubblica, ivi compresi i posteggi fuori mercato.

TITOLO II

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 – Disposizioni generali di accesso all'attività ricognitive di disposizioni normative

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito nelle forme e con i requisiti previsti dalla Legge e dal Decreto. Eventuali variazioni delle disposizioni normative rendono il presente regolamento applicabile per quanto compatibilmente. In particolare:
 - a) possono esercitare l'attività professionale di commercio al dettaglio su area pubblica le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali e altri organismi collettivi compatibili con l'esercizio dell'attività economica commerciale;
 - b) l'esercizio dell'attività è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e, nel caso di vendita del settore alimentare o somministrazione, di quelli professionali, ai sensi dell'art. 71 del Decreto. I requisiti morali devono essere posseduti dai soggetti individuati all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, sostitutivo delle disposizioni dell'abrogato DPR n. 252/1998, ai sensi dell'art. 116 dello stesso d.lgs. n. 159/2011 e dall'eventuale persona preposta avente i requisiti professionali;
 - c) Il servizio competente per i titoli abilitativi è lo Sportello Unico Attività Produttive che agisce ai sensi del DPR n. 160/201;
 - d) I titoli abilitativi sono:
 - 1) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, senza asseverazione da parte di tecnico incaricato, ai fini dello svolgimento dell'attività in forma itinerante;
 - 2) l'autorizzazione rilasciata contestualmente alla concessione per l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività su posteggio in modo esclusivo;
 - 3) la comunicazione di subingresso o re-intestazione. Tale comunicazione ha valore di titolo abilitativo e non presuppone l'esperimento di altre procedure;
 - 4) nulla osta delle competenti autorità per l'esercizio dell'attività nelle aree demaniali non comunali. Tali autorità stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
 - e) l'autorizzazione di cui al precedente punto 2 abilita anche allo svolgimento dell'attività itinerante, alla partecipazione a qualsivoglia tipologia mercatale per la quale è richiesta un'abilitazione commerciale e all'esercizio dell'attività nei posteggi rimasti liberi nel mercato e fuori mercato tramite spunta;
 - f) la comunicazione di re-intestazione di cui al precedente punto 3 deve essere presentata solo in caso di effettiva ripresa dell'esercizio di attività. Il titolare cedente può cessare l'affitto con un cessionario e procedere ad affittare ad altro cessionario senza procedere a comunicazione di re-intestazione. In ogni caso saranno conteggiate le assenze in caso di non utilizzo della concessione.
 - g) il titolo abilitativo equivalente conseguito in regione diversa dalla Toscana o in altro paese dell'UE è ritenuto valido ai fini dell'applicazione del presente regolamento e sufficiente per l'esercizio dell'attività;
 - h) l'esercizio dell'attività itinerante è consentito con le modalità e nei limiti di cui al successivo Titolo III;
 - i) l'esercizio dell'attività su posteggio e il sistema concessorio sono disciplinati dai successivi Titolo IV e Titolo V.
2. Da un punto di vista igienico sanitario, la vendita dei prodotti alimentari è disciplinata dal Reg. CE 852/2004 e dal Reg. CE n. 853/2004, così come attuati dal regione Toscana con DPGR 1 agosto 2006, n. 40/R – “Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004” – nonché dall'Ordinanza Min. Salute del 3 aprile 2002 – “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”. L'operatore che vende alimenti è tenuto, in fase di controllo, ad esibire la documentazione

igienico sanitaria ai sensi della normativa vigente (vedasi art. 5 e 6 del reg. CE 852/04). Sul punto si applicano le sanzioni di cui al d.lgs. n. 193/2007.

3. Ai sensi dell'art. 11 del DPGR n. 40R/2006, la notifica sanitaria ex Reg. CE n. 852/2004 viene presentata presso il comune dove si trova la sede legale della società o la residenza del titolare della impresa individuale.

Art. 4 – Disposizioni generali sulla procedura di SCIA

1. La SCIA per l'esercizio dell'attività itinerante è presentata al SUAP in modalità telematica ai sensi del DPR n. 160/2010, pena non ricevibilità e inefficacia della stessa.
2. La SCIA per l'esercizio dell'attività itinerante non necessita di asseverazione da parte di tecnico abilitato e ad essa si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990. La modulistica è conforme ai modelli individuati dalla normativa regionale. La SCIA carente di uno dei seguenti elementi è incompleta e come tale non idonea a produrre effetti abilitativi:
 - a) dati anagrafici del soggetto o dei soggetti tenuti alle dichiarazioni;
 - b) il codice fiscale/partita IVA (se già presente);
 - c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
 - d) l'oggetto della dichiarazione;
 - e) il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto;
 - f) il settore o i settori merceologici.
3. Sul sito web comunale, nella sezione SUAP/modulistica è consultabile e scaricabile un modello di SCIA.
4. Contestualmente alla SCIA è richiesta, con le stesse modalità, l'indicazione degli elementi necessari ai fini del controllo della regolarità contributiva. Se non presente unitamente alla SCIA sarà formalmente richiesta dall'Amministrazione comunale la quale, in caso di mancata risposta nei termini di Legge applicherà le disposizioni sulla revoca di cui all'art. 40-quinquies della Legge. Anche in questo caso è pubblicata sul sito web comunale apposita modulistica.

Art. 5 – Disposizioni generali sulla procedura di comunicazione di subingresso o re-intestazione, variazione e dichiarazione per esercizio in assenza del titolare

1. Le variazioni, ai sensi dell'art. 73 della Legge, e il subingresso nell'attività ai sensi degli art. 74 e 77 della stessa, sono fattispecie sottoposte a comunicazione secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla Legge. Alla comunicazione si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 4. I controlli sulle comunicazioni sono effettuati secondo le disposizioni dell'art. 19 della Legge n. 241/1990.
2. La modulistica è conforme ai modelli individuati dalla normativa regionale. La comunicazione carente di uno dei seguenti elementi è incompleta e come tale non idonea a produrre effetti abilitativi.
3. In caso di variazione gli elementi essenziali sono:
 - a) i dati anagrafici;
 - b) il codice fiscale/partita IVA;
 - c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
 - d) l'oggetto della comunicazione;
 - e) in caso di variazione del legale rappresentante: le generalità del precedente, le generalità del nuovo e la sottoscrizione di quest'ultimo;
 - f) in caso di variazione della denominazione, della ragione sociale o della tipologia societaria: la precedente e la nuova denominazione, ragione sociale o tipologia societaria.
 - g) in caso di variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del Decreto: le generalità del soggetto, i requisiti professionali posseduti e la sottoscrizione dello stesso.
4. In caso di subingresso o re-intestazione gli elementi essenziali sono:
 - a) i dati anagrafici;

- b) il codice fiscale/partita IVA;
 - c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
 - d) l'oggetto della comunicazione;
 - e) l'indicazione dell'impresa dante causa e del relativo titolo abilitativo nonché l'indicazione degli elementi utili al controllo sul contratto stipulato fra le parti (data, oggetto, estremi identificativi)
 - f) la data a partire dalla quale si producono gli effetti giuridici del trasferimento;
 - g) il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto;
 - h) l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali già operanti nell'esercizio nel quale subentra;
 - i) l'impegno al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - j) il mantenimento o meno della specializzazione merceologica.
5. Unitamente alla comunicazione di subingresso è richiesta, con le stesse modalità, l'indicazione degli elementi necessari ai fini del controllo della regolarità contributiva. Se non presente unitamente alla comunicazione sarà formalmente richiesta dall'Amministrazione comunale la quale, in caso di mancata risposta nei termini di Legge applicherà le disposizioni sulla revoca di cui all'art. 40-quinquies della Legge. Anche in questo caso è pubblica sul sito web comunale apposita modulistica.
6. Ai sensi dell'art. 39 della Legge l'esercizio dell'attività in assenza del titolare da parte di dipendenti o collaboratori è comprovato tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000. A questo fine il collaboratore o dipendente è obbligato, durante l'esercizio dell'attività, al possesso di una dichiarazione da lui sottoscritta i cui elementi essenziali sono:
- a) dati anagrafici
 - b) dati anagrafici del titolare / legale rappresentante;
 - c) il codice fiscale/partita iva dell'azienda;
 - d) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
 - e) l'oggetto della dichiarazione;
 - f) l'indicazione della tipologia del rapporto di lavoro esistente contenente gli elementi utili al controllo da parte dell'Amministrazione comunale (estremi contrattuali)
7. Sul sito web comunale, nella sezione SUAP/modulistica è consultabile e scaricabile la relativa modulistica di cui al presente articolo.

Art. 6 – Disposizioni generali sulla procedura di autorizzazione / concessione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate in modo contestuale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nelle varie tipologie mercatali, il comune predispone appositi bandi ai sensi dell'art. 34 della Legge.
3. Per mercati, fiere, fiere antiquarie e posteggi fuori mercato, limitatamente all'afflusso di operatori abilitati al commercio su area pubblica, sono rilasciate autorizzazione e concessioni pluriannuali; Per fiere promozionali e manifestazioni a carattere straordinario su area pubblica sono rilasciate concessioni temporanee. Per il bando afferente il rilascio di quest'ultime può essere omessa la pubblicazione sul BURT.
4. Le concessioni sono rilasciate in base ai criteri di selezione stabiliti dal presente regolamento in applicazione delle disposizioni dell'Intesa.

Art. 7 – Disposizioni particolari per il subingresso e cessazione in attività di commercio su area pubblica

1. Il trasferimento in gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo aziendale, comporta il trasferimento dei relativi titoli abilitativi amministrativi al subentrante. Se il subentrante non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto, i titoli abilitativi, ai sensi dell'art. 108 della Legge, decadono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge per il subingresso *mortis causa*.
2. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
3. Qualora la comunicazione del subingresso per atto tra vivi non avvenga entro i termini previsti dalla normativa regionale, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, il subentrante non potrà continuare a frequentare il mercato e sarà in ogni caso considerato assente senza possibilità di presentare certificati medici giustificativi.
4. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato alle tipologie di cui ai sensi dell'articolo 38, comma 1 della Legge, è, in ogni caso, possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap di cui alla legge n. 104/1992 o imprenditore agricolo o di cui all'imprenditoria giovanile.
5. A fronte di una comunicazione di subingresso, non deve essere presentata comunicazione di cessazione da parte del dante causa. La comunicazione di cessazione di cui all'art. 79 della Legge è presentata al SUAP dall'operatore che cessa definitivamente l'attività senza trasferirla ad altri. La comunicazione di cessazione è dovuta in caso di cessazione da parte dell'affittuario. Resta salva, a propria tutela, la possibilità da parte dell'operatore cedente di comunicare al SUAP la data di effettivo trasferimento dell'azienda anche al fine di una maggiore accortezza nella gestione dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 8 – Disposizioni sulla somministrazione su area pubblica

1. Ai sensi dell'art. 36 della Legge, l'abilitazione al commercio al dettaglio su area pubblica di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti da parte dell'avventore, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. A questo fine l'esercente può usare attrezzatura a perdere come bicchieri, piatti, involucri e simili, conseguentemente dovrà fornire i mezzi di raccolta dei rifiuti.
2. L'esercente itinerante che effettua la vendita alimenti con il consumo immediato, in ogni caso non può porre a terra attrezzatura come tavoli, sedie, sgabelli e simili.
3. Ai sensi dell'art. 71 del Decreto, i requisiti professionali per la vendita di alimenti sono validi anche per l'esercizio della somministrazione assistita e non assistita.
4. La somministrazione assistita è consentita solo nei posteggi dati in concessione e solo se specificatamente indicato nella relativa concessione, così come previsto nella scheda di ogni tipologia mercatale in allegato al presente regolamento.
5. In ogni caso, sia per quello che riguarda la somministrazione assistita che non assistita, è fatto divieto al concessionario di occupare con qualsiasi attrezzatura area pubblica o privata in eccedenza a quella concessionata né modificare la geometria della stessa.

TITOLO III

CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE

Art. 9 – Abilitazione ed esercizio dell'attività in forma itinerante

1. Ai sensi dell'art. 35 della Legge e dell'art. 70 del Decreto, l'operatore, persona fisica o giuridica, che intende avviare l'attività itinerante è soggetto a previa presentazione al SUAP della SCIA di cui al

precedente articolo 4. La SCIA per l'esercizio dell'attività è presentata dall'operatore che intende avviare ex novo l'esercizio d'impresa, indipendentemente dall'ubicazione della propria sede legale, amministrativa o residenza.

2. Un'abilitazione al commercio itinerante conseguita presso qualsivoglia Comune, abilita l'operatore all'esercizio dell'attività nel territorio comunale.
3. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nelle varie tipologie mercatali (spunta);
 - c) alla partecipazione a tutte le tipologie mercatali per le quali è previsto il presupposto dell'abilitazione al commercio su area pubblica;
4. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo che funga da veicolo ai sensi del Codice della Strada, purché adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce. La merce non deve essere posta a contatto con il terreno né esposta su banchi collocati a terra e deve essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
5. L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi unicamente nelle aree non vietate dal presente regolamento ed in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio in quanto non soggetta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. A tal fine:
 - a) le soste per l'esercizio dell'attività da parte dell'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo abilitato ai sensi del d.lgs. n. 228/2001, devono essere connesse con le operazioni di vendita e la fermata non può comunque superare le 2 ore.
 - b) terminate le vendite o allo scadere del tempo di sosta, l'operatore è obbligato a spostarsi per una distanza pari ad almeno 500 metri dal punto di sosta. La distanza è calcolata seguendo il percorso veicolare più breve nel rispetto delle norme del Codice della Strada e comunque è fatto divieto di occupare gli spazi di sosta già occupati per tutto l'arco della giornata.
 - c) al fine di non dare vita a forme mercatali improprie, ancorché formate da operatori itineranti in regime di rotazione di esercizio, è fatto divieto per un operatore di sostare a meno di 200 metri da un altro operatore già in esercizio.

Art. 10 – Condizioni e orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto-Legge n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011) e ai sensi dell'art. 31 del decreto-Legge n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011), l'esercizio dell'attività è libero da vincoli eccetto, per quanto di competenza dell'Amministrazione comunale, quelli connessi alla salute umana, all'ambiente in generale, all'ambiente urbano e alla tutela dei beni culturali.
2. Ai sensi del comma 1, l'esercizio dell'attività può essere svolto senza limitazioni di orari.
3. L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi in conformità con le disposizioni del Codice della Strada, che disciplinano la sosta e la circolazione, e con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
4. Ai sensi del comma 1 è del tutto vietato l'esercizio dell'attività del commercio itinerante su area pubblica nelle zone così come previste nel Piano del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 40 della Legge, in particolare:
 - a) strade statali e strade provinciali, fatta eccezione per i tratti all'interno del centro abitato, delimitato da apposito cartello, sempreché non gravato da altri divieti;
 - b) davanti a chiese, aree cimiteriali, ospedali ed edifici pubblici escluso le scuole;
 - c) aree inserite nelle ZTL;
 - d) qualora l'esercizio del commercio itinerante risulti incompatibile od ostacoli l'erogazione di servizi pubblici.
5. L'Amministrazione comunale può intervenire ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/1995 in esercizio del potere di intervento in tema di inquinamento acustico anche a fronte di situazioni contingenti lesive della salute di altri soggetti privati.

6. Con deliberazione di Giunta comunale, nelle more dell'aggiornamento del Piano, è possibile modificare le zone vietate individuate al comma precedente.
7. Con determinazione del dirigente del Settore Attività Economiche per motivi di valorizzazione turistica, progetti socialmente utili, rivitalizzazione urbana, possono essere individuate deroghe per la vendita in forma itinerante nelle zone vietate di cui al comma precedente definendo esplicitamente:
 - a) durata massima della deroga
 - b) eventuali strutture di vendita mobili consentite;
 - c) specializzazioni merceologiche;
 - d) prescrizioni a tutela delle aree o di interessi pubblici in generale;
 - e) modalità di utilizzazione da parte degli operatori.
8. Le disposizioni di cui al presente capo, per quanto compatibili, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001.

TITOLO IV

CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE VARIE TIPOLOGIE MERCATALI

Art. 11 – Piano comunale

1. In attuazione dell'articolo 40, comma 1 della Legge, l'Amministrazione comunale, previa concertazione, definisce, in apposito Piano, le aree, il numero e le tipologie dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, nonché le eventuali caratteristiche delle strutture di vendita al fine di garantire un corretto assetto territoriale temperando necessità di tutela di pubblici interessi ed esigenze di libero svolgimento di attività economiche private su aree pubbliche.
2. Nell'ambito del Piano approvato dal Consiglio comunale secondo le disposizioni dell'art. 40 della Legge ovvero nelle more della sua adozione, l'istituzione o soppressione di mercati o fiere sperimentali, il raggruppamento in aree mercatali di attività isolate, ogni altra modificazione dei posteggi e delle giornate di vendita, nonché la modifica provvisoria di aree destinate al commercio su aree pubbliche anche in forma itinerante, sono approvati, con deliberazione di Giunta, previa concertazione ai sensi di Legge.
3. Azioni provvisorie dovute ad esigenze particolari e contingenti basate su motivi di pubblico interesse sono attuate con determinazione del dirigente del Settore Attività Economiche.

Art. 12 – Disposizioni generali circa le modalità di svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica su posteggio

1. Le modalità operative e le condizioni di esercizio delle aree mercatali sono definite con apposito allegato (allegato-modalità) al presente regolamento. L'allegato, dato che concerne disposizioni essenzialmente tecniche può essere modificato con delibera di Giunta. Alla Giunta, è data facoltà di prevedere anche sub allegati specifici per determinate aree mercatali.
2. Da un punto di vista della sicurezza delle aree mercatali, l'Amministrazione comunale tiene conto delle disposizioni vigenti

Art. 13 – Affidamento della gestione delle tipologie mercatali e dei servizi accessori

1. Ad eccezione delle funzioni istituzionalmente riservate al Comune, la gestione organizzativa delle tipologie mercatali, comprese le iniziative utili per l'incremento e la riqualificazione delle stesse, possono essere affidate a terzi tramite una procedura ad evidenza pubblica.
2. L'eventuale affidamento della gestione verrà effettuato sulla base di apposita convenzione approvata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 14 – Posteggi riservati nelle varie tipologie mercatali

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche nella forma del mercato, e della fiera l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 38 della Legge, riserva posteggi:
 - a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - b) agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45, aventi sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'allegato A della LR n. 1/2005, definito come ambito n. 17 – "Val d'Arno di sopra", per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime.
2. Il comune, altresì, può riservare agli operatori di cui ai commi precedenti posteggi fuori mercato e ubicati nelle fiere promozionali, nelle manifestazioni a carattere straordinario e nelle fiere antiquarie.
3. Nelle varie tipologie mercatali, il comune può riservare posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nella stessa tipologia mercatale.
5. Le concessioni riservate agli operatori di cui al presente articolo sono indicate nella schede di cui al Piano comunale in allegato al presente regolamento.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo che dettano limiti e diritti specifici e le disposizioni specifiche in materia di subingresso e spunta, agli operatori di cui al presente articolo si applica ogni altra disposizione del regolamento.

Art. 15 – Orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle varie tipologie mercatali

1. Gli orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato, sono indicati dal Piano comunale per il commercio su aree pubbliche in funzione della durata giornaliera delle concessioni. Le schede che individuano le varie tipologie mercatali in allegato al presente regolamento, riportano anche gli orari in funzione della sfruttamento della concessione.
2. Il Sindaco può stabilire limitazioni temporali ai normali orari di vendita, in caso di indisponibilità transitoria dell'area della tipologia mercatale o dei posteggi fuori mercato, per motivi di viabilità stradale, di carattere igienico sanitario, di pubblico interesse o di sicurezza pubblica.

Art. 16 – Disposizioni per l'istituzione di nuovi mercati o fiere in forma sperimentale

1. Tramite delibera della Giunta, l'Amministrazione comunale, anche sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 dell'art. 40 della Legge, può istituire in forma sperimentale temporanea

nuovi mercati o fiere anche dettagliando particolari specializzazioni merceologiche. Decorsi al massimo tre anni di sperimentazione, in caso di mantenimento dell'area mercatale, è fatto obbligo, da parte del Consiglio comunale, di aggiornare il Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e istituzionalizzare definitivamente l'area mercatale.

2. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo possono essere previsti con modalità diverse rispetto a quelli di cui ai mercati e alle fiere di nuova istituzione in pianta stabile, ivi compreso l'obbligo di pubblicazione sul BURT. I bandi devono, in ogni caso, specificatamente indicare il carattere sperimentale di tali manifestazioni e la durata dello stesso periodo di sperimentazione.
3. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione. Al termine della sperimentazione le concessioni decadono.
4. Le presenze maturate durante la fase sperimentale, in funzione della tipologia di bando adottato in prima fase, possono dare all'operatore della concessione sperimentale delle priorità nella eventuale procedura relativa alla successiva fase di istituzione della tipologia mercatale.
5. Le presenze maturate alla spunta del mercato sperimentale sono valide soltanto relativamente alla medesima fase sperimentale.

Art. 17 – Spostamenti dei concessionari per miglitoria

1. L'Amministrazione comunale, eccetto nel caso di assegnazione per scadenza concessione, prima di espletare la procedura per l'assegnazione dei posteggi disponibili provvede all'esame delle istanze di spostamento di posteggio per miglitoria, riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito della stessa tipologia mercatale con concessioni pluriennali.
2. L'amministrazione comunale informa gli aventi diritto alla miglitoria in modalità telematica o con qualsiasi altro mezzo e dandone notizia tramite albo pretorio almeno 15 giorni prima la pubblicazione della procedura ordinaria per la nuove assegnazioni.
3. Le domande di spostamento per miglitoria possono essere presentate secondo le modalità dell'apposito bando pubblicato unitamente all'avviso. La procedura è demandata al dirigente del Servizio Attività Economiche. I criteri di selezione sono basati sull'anzianità d'impresa dell'operatore intestatario della concessionario cumulata con quella dell'ultimo dante causa.
4. Gli spostamenti di posteggio per miglitoria comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.
5. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche. La miglitoria può essere negata per motivi igienico sanitari o relativi alla disposizione delle specializzazioni merceologiche.

Art. 18 – Scambio consensuale di posteggio

1. Fatte salve particolari disposizioni sul posizionamento in base ai settori e alle specializzazioni, è ammesso, limitatamente ad una stessa tipologia mercatale con concessioni pluriennali, lo scambio consensuale dei posteggi fra operatori concessionari, con consenso unanime di titolare ed eventuale conduttore.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati da presentare al SUAP in modalità telematica.
3. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi determina l'adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.
4. La validità della concessione originaria non muta. Gli spostamenti di posteggio per scambio consensuale comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.

5. Gli operatori ammessi allo scambio consensuale devono poter vantare almeno 3 anni di occupazione del proprio posteggio.
6. Lo scambio consensuale non è ammesso durante il periodo di svolgimento della procedura per le miglorie di cui all'art. 17.

Art. 19 – Trasferimento e modifica con riassegnazione dei posteggi

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 6 e 7 della Legge, l'Amministrazione comunale può disporre il trasferimento definitivo o provvisorio di un mercato o di una fiera previa concertazione ai sensi di Legge e dando agli operatori un preavviso di almeno un anno, salvo casi particolari di urgenza per i quali è prevista, comunque, la partecipazione alla procedura di spostamento da parte degli operatori.
2. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
 - a) trasferimento del mercato in altra sede;
 - b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi effettivamente interessati da tali operazioni siano numericamente maggiori di un terzo del totale. In ogni caso l'amministrazione tiene conto della necessità del raggruppamento delle varie specializzazioni merceologiche.
3. I posteggi sono assegnati secondo il criterio dell'anzianità di esercizio attività nel mercato dallo stesso soggetto giuridico eventualmente cumulato con i dante causa. A parità di anzianità di esercizio nel mercato, o quando il dato dell'anzianità non sia ricavabile su dati certi da parte dell'Amministrazione, secondo l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese per il commercio su area pubblica e poi per estrazione a sorte.
4. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia comunque numericamente non rilevante rispetto al totale, per casi specifici in cui le variazioni riguardino precisi comparti merceologici, per motivate esigenze logistiche la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi anche se il numero dei posteggi superi la condizione di cui al comma 2.
5. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo gli operatori del mercato sono inseriti:
 - a) in una graduatoria unica, per le tipologie mercatali ordinarie sprovviste di posteggi a specializzazione merceologica;
 - b) in una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.

Art. 20 – Assegnazione posteggi liberi

1. Sono assegnati, tramite bando ai sensi dell'art. 34, comma 2 della Legge, sulla base della normativa vigente e di quanto stabilito dal presente regolamento i posteggi che si rendono disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi in tipologia mercatale esistente;
 - b) per istituzione di una nuova tipologia mercatale;
 - c) come posteggi esistenti resisi liberi per qualsivoglia motivo;
 - d) per scadenza naturale della concessione.
2. Nelle more dell'assegnazione, i posteggi resisi liberi, sono utilizzati dagli spuntisti secondo le modalità di cui all'art. 21 e di cui alle disposizioni transitorie di cui all'art. 52.
3. l'assegnazione dei posteggi può avvenire:
 - a) previa eventuale effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al art. 17, eccetto che nel caso per scadenza di concessione o istituzione di nuova tipologia mercatale, e degli eventuali spostamenti nei casi di cui all'art. 19;
 - b) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;

4. Il bando, esperito ai sensi di Legge, definisce termini e modalità di esecuzione ed è predisposto con determinazione dirigenziale. Il Bando, definisce altresì, la durata della concessione sulla base delle disposizioni dell'Intesa, in base a quanto stabilito dall'Amministrazione comunale in sede di istituzione.
5. L'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base di una graduatoria ottenuta secondo l'applicazione dei criteri propri della relativa casistica, ai sensi del successivo titolo V.

Art. 21 - Disciplina delle operazioni di spunta e relativa assegnazione temporanea nell'ambito dei mercati e fiere

1. Quando l'operatore su area pubblica assegnatario del posteggio non è presente nel posteggio entro l'orario stabilito per l'inizio della vendita viene dichiarato assente e quel posteggio è messo a disposizione degli operatori spuntisti.
2. Le operazioni di spunta e registrazione si riferiscono ad una sola giornata di esercizio dell'attività salvo che nel caso di fiere/fiere promozionali della durata di più di un giorno.
3. Il personale dell'Amministrazione comunale, prima delle operazioni di spunta, raccoglie le presenze degli operatori spuntisti, i quali si devono presentare da un'ora prima dell'orario di vendita fino all'orario di inizio vendite, e redige la graduatoria delle presenze. Le schede delle varie tipologie mercatali possono prevedere luoghi e orari particolari per la spunta. La registrazione è effettuata da personale dell'Amministrazione comunale o da incaricati. La registrazione prevede, almeno, l'annotazione dei dati anagrafici e aziendali, della tipologia di vendita e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
4. La graduatoria non tiene conto degli operatori giunti per la registrazione dopo l'orario di inizio vendite e di quelli non in possesso della documentazione amministrativa richiesta per l'esercizio dell'attività.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi dotati di strutture fisse o chioschi dei quali il concessionario ha il possesso. L'operatore spuntista che rispetta le condizioni del presente articolo acquisisce la presenza anche se non riceve l'assegnazione temporanea da parte del personale dell'Amministrazione.
6. L'assegnazione dei posteggi avviene giornalmente, ai sensi del punto 6 dell'Intesa e sulla base dei seguenti criteri specifici:
 - a) maggior numero di presenze maturate in quella tipologia mercatale, sempreché riferibili ad un unico titolo abilitativo;
 - b) in caso di parità di presenza nella tipologia mercatale, vale la maggiore anzianità come iscrizione al registro imprese limitatamente all'esercizio attività di commercio su aree pubbliche. L'anzianità può essere dichiarata tramite autocertificazione.
 - c) in caso di parità si procede al sorteggio.
7. I posteggi sono comunque assegnati in base:
 - a) alla differenziazione fra posteggi ordinari e riservati ai portatori di handicap, ai produttori agricoli e ad eventuali altre tipologie individuate;
 - b) alla specializzazione merceologica e in base al settore merceologico;
 - c) in base all'ordine occupato dallo spuntista nella graduatoria di cui al precedente comma.
8. Per posteggi riservati ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, si procede alla spunta limitatamente agli operatori di identica caratteristica. L'operatore portatore di handicap non ha vincoli di specializzazione merceologica limitatamente all'assegnazione alla spunta.
9. Si procede ad assegnazione del posteggio a prescindere dalla caratteristica di cui all'art. 14, dalla specializzazione e secondariamente dal settore relativo alla specializzazione, se il posteggio resterebbe non assegnato per assenza di operatori che soddisfino le condizioni, fermo restando il rispetto di eventuali incompatibilità di ordine igienico sanitario.
10. In ogni caso non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. Lo stesso soggetto giuridico partecipa ad una sola graduatoria spunta.
11. All'assegnazione giornaliera dei posteggi possono partecipare esclusivamente gli operatori dotati di valida abilitazione al commercio su aree pubbliche. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro

stato con il possesso della dichiarazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento. All'assegnazione devono essere presenti esclusivamente le seguenti figure in alternativa:

- a) il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
 - b) il dipendente
 - c) il collaboratore familiare,
 - d) il lavoratore occasionale,
 - e) il co.co.pro.,
 - f) l'associato in partecipazione agli utili;
 - g) ogni altro collaboratore così come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro.
12. L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio a seguito di spunta è tenuto al rispetto di quanto disposto dal presente regolamento ed è assoggettato al pagamento dei canoni e tributi locali ai sensi dei relativi regolamenti.
13. Qualora l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio, non provveda ad occuparlo o lo ceda a terzi o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti ed è sanzionato ai sensi dell'art. 55 del presente regolamento. La semplice rinuncia dell'assegnazione determina soltanto la perdita della presenza.
14. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

CAPO II – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – MERCATI

Art. 22 – Disposizioni generali sulle tipologie di mercati

1. Per ogni mercato, ai sensi di quanto previsto nel Piano ovvero nelle more del suo aggiornamento, è realizzata, con funzione ricognitiva e di sintesi, una scheda indicante le relative caratteristiche. La documentazione può essere aggiornata con deliberazione della Giunta comunale ed è posta in allegato al presente regolamento in conformità alla normativa vigente.
2. Il mercato si svolge con periodicità annuale o stagionale, nella giornata o nelle giornate e con gli orari indicati in ciascuna scheda.
3. Il mercato può essere definito in relazione ai prodotti venduti:
 - a) ordinario, quando non c'è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentare e non alimentare;
 - b) semi specializzato o specializzato, quando parte o tutti i posteggi sono organizzati secondo specializzazioni merceologiche;
4. Il mercato può essere altresì definito in base alla periodicità di svolgimento:
 - a) annuale, quando la validità delle concessioni dei posteggi del mercato si estende all'intero anno solare;
 - b) stagionale, quando la validità delle concessioni dei posteggi del mercato si limita ad una parte dell'anno solare.
 - c) stabile, quando si svolge nella stessa sede per almeno 5 giorni alla settimana
 - d) straordinario, quando il mercato, pur mantenendo la medesima tipologia ed area, si tiene in giorni diversi da quelli normalmente previsti, per soddisfare esigenze eccezionali;
 - e) mercato prolungato: esercizio dell'attività di vendita oltre i normali limiti temporali previsti per quel mercato. L'attività può prolungarsi nel pomeriggio o nell'intera serata.
5. Nei mercati semi specializzato o specializzati, per i posteggi indicati, il rilascio di nuove concessioni e il subingresso sono vincolati al mantenimento delle specializzazioni merceologiche previste;

Art. 23 – disposizioni sul mercato prolungato

1. I mercati prolungati si tengono con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. I mercati prolungati sono istituiti con determinazione del responsabile del Servizio Attività Economiche, previa concertazione e di concerto con gli altri servizi comunali ai fini dell'approntamento dei servizi necessari.
3. L'operatore concessionario e spuntista che abbia montato può cessare l'attività di vendita all'orario consueto previsto per quel mercato ordinario senza subire sanzione né perdita della presenza.

Art. 24 – Festività e variazioni del giorni di esercizio

1. Fatta salva diversa disciplina adottata con ordinanza sindacale per cause di forza maggiore in ordine a circostanze imprevedibili, nel caso la data di svolgimento di un mercato ricada nelle festività di Natale, Pasqua, S. Stefano, Ferragosto, 1 novembre data la difficoltà nella gestione e nel dispiegamento dei servizi necessari, il mercato può svolgersi nel giorno feriale precedente o successivo, previa concertazione. La variazione del giorno di esercizio è disposta con provvedimento dirigenziale.
2. Le assenze degli operatori concessionari nei mercati anticipati o posticipati rispetto alla festività o ad eventi imprevedibili non sono conteggiate. Le presenze degli spuntisti sono, al contrario, conteggiate.

CAPO III – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – MERCATI STRAORDINARI

Art. 25 – Disposizioni sui mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, devono essere programmati, entro il 30 aprile di ogni anno e si tengono con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi. I diversi posizionamenti dei posteggi sui lati stradali, così come specificati nel Piano, seguono i criteri di alternanza propri delle edizioni straordinarie non tenendo conto dell'alternanza delle edizioni ordinarie.
2. I mercati straordinari sono istituiti con determinazione del responsabile del Servizio Attività Economiche, previa concertazione con le associazioni rappresentative e con i comuni limitrofi e di concerto con gli altri servizi comunali.
3. Il calendario dei mercati straordinari deve essere reso noto con affissione all'albo pretorio.
4. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.
5. Per quanto compatibilmente si applica ogni altra disposizione del presente regolamento.

CAPO IV – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 26 – Disposizioni sui posteggi fuori mercato

1. Per ogni posteggio fuori mercato, così come individuato nel Piano, è realizzata, con funzione ricognitiva, una scheda indicante le relative caratteristiche. La documentazione è aggiornata con deliberazione della Giunta comunale ed è posta in allegato al presente regolamento. Nella documentazione in allegato sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva, il settore merceologico, la specializzazione, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati alla sfruttamento della concessione.
2. L'assegnazione e il rinnovo della concessione pluriennale viene seguita secondo le disposizioni concernenti le concessioni nei mercati di cui al Titolo V.
3. Ai sensi dell'art. 34 comma 1 e 2 della Legge, l'Amministrazione valuta se inviare i bandi per l'assegnazione delle concessioni fuori mercato al Bollettino ufficiale della Regione Toscana o dare corso con la semplice pubblicazione all'albo e sul sito web comunale.

Art. 27 – Istituzione di nuovi posteggi fuori mercato in forma sperimentale

1. Tramite deliberazione della Giunta, l'Amministrazione comunale, anche previa concertazione ai sensi di legge, può istituire temporaneamente ed in forma sperimentale, nuovi posteggi fuori mercato, definendone eventuali specializzazioni merceologiche. Dopo al massimo tre anni di sperimentazione, in caso di mantenimento, è fatto obbligo, da parte del Consiglio comunale, di aggiornare il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e ratificare definitivamente la previsione dei posteggi.
2. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo possono essere previsti con modalità diverse rispetto a quelli di cui ai posteggi di nuova istituzione in pianta stabile. I bandi devono, in ogni caso, specificatamente indicare il carattere sperimentale di tali manifestazioni e la durata dello stesso periodo di sperimentazione.
3. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione. Al termine della sperimentazione le concessioni decadono.
4. Le presenze maturate durante la fase sperimentale possono dare all'operatore della concessione sperimentale delle priorità nella eventuale procedura relativa alla successiva fase di istituzione, in funzione della tipologia di bando adottato in prima fase.
5. Le presenze maturate alla spunta del mercato sperimentale sono valide soltanto relativamente alla fase sperimentale

Art. 28 – Rinvio alle altre disposizioni

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio nei posteggi fuori mercato, ogni altra disposizione del presente regolamento.

CAPO V – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – FIERE

Art. 29 – Disposizioni sulle fiere

1. Per ogni fiera, così come individuata nel piano, è realizzata, con funzione ricognitiva e di sintesi, una scheda indicante le relative caratteristiche. La documentazione è aggiornata con deliberazione della Giunta comunale ed è posta in allegato al presente regolamento.
2. Il comune rilascia concessioni pluriennali per la vendita nelle fiere secondo le modalità di cui al Titolo V.

Art. 30 – Registrazione presenze

1. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.
2. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

Art. 31 – Rinvio alle altre disposizioni

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle fiere, ogni altra disposizione del presente regolamento.

CAPO VI – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – FIERE PROMOZIONALI E FIERE ANTIQUARIE

Art. 32 – Disposizioni sulle fiere promozionali

1. Il Comune ha la facoltà di indire Fiere promozionali in via sperimentale, anche previa concertazione ai sensi di Legge. Qualora la manifestazione si ripeta per almeno tre anni consecutivi, perdendo la caratteristica di evento sperimentale è necessario procedere a renderla definitiva e ad aggiornare il Piano con l'inserimento dell'area oggetto di attività.
2. Alle Fiere promozionali sperimentali si applicano le disposizioni relative di cui ai mercati e alle fiere della stessa tipologia.
3. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare soggetti iscritti nel registro delle imprese.
4. Il comune rilascia, ai commercianti abilitati al commercio su aree pubbliche, concessioni temporanee per la vendita nelle fiere promozionali secondo le modalità di cui al Titolo V.

Art. 33 – Disposizioni sull'assegnazione di posteggi ad imprese non abilitate al commercio su area pubblica

1. Agli operatori non abilitati su area pubblica l'Amministrazione rilascia una concessione valida solo per quella edizione della fiera promozionale.
2. Al fine dell'assegnazione del posteggio agli operatori non abilitati sul commercio su area pubblica l'Amministrazione comunale procede sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione di bando comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - a) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;
 - b) ordine cronologico di presentazione delle domande;
 - c) l'amministrazione si riserva la facoltà di prevedere dei criteri qualitativi specifici, indicati nel bando, in ordine alla connotazione specifica dell'edizione.
3. Nel bando, indetto dal responsabile del Servizio Attività Economiche, sono specificate le eventuali specializzazioni merceologiche richieste, le relative modalità di telematiche di presentazione delle domande e i dettagli sul calcolo del punteggio.
4. I bandi di cui al presente articolo devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 30 giorni dallo svolgimento della Fiera.

Art. 34 – Assenze dell'operatore non abilitato al commercio su aree pubbliche

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera promozionale non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e l'Amministrazione comunale procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo in graduatoria di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente per l'avvio effettivo della vendita. A questo fine è fatto obbligo all'operatore assente informare l'Amministrazione comunale della sua assenza quanto prima possibile.
2. Qualora non sia possibile assegnare il posteggio ad altro operatore di cui al presente articolo, l'Amministrazione procede inserendo il posteggio fra quelli sottoposti alla spunta riservata ai commercianti su area pubblica, secondo le disposizioni di cui all'art. 21.

Art. 35 – Registrazione presenze

1. Nelle fiere promozionali di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.
2. Nelle fiere promozionali di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

Art. 36 – Rinvio alle altre disposizioni

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle fiere promozionali, ogni altra disposizione del presente regolamento, ivi compresa la disciplina della spunta.

Art. 37 – Disposizioni sulle fiere antiquarie

1. Per ogni fiera antiquaria, è realizzata, con funzione ricognitiva, una scheda indicante le relative caratteristiche. La documentazione è aggiornata con deliberazione della Giunta comunale ed è posta in allegato al presente regolamento. Nella documentazione in allegato sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva della singola fiera antiquaria, le specializzazioni, la dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati alla sfruttamento della concessione.
2. Nelle schede sono indicati anche i posteggi riservati agli operatori professionali del commercio in sede fissa che svolgono attività di commercio di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca. Il numero degli operatori del commercio in sede fissa è determinato dall'Amministrazione con criteri di equità.
3. Il Comune ha la facoltà di indire fiere antiquarie in via sperimentale, anche previa concertazione ai sensi di Legge. Qualora la manifestazione si ripeta per tre anni consecutivi, perdendo la caratteristica di evento sperimentale, è necessario procedere a renderla definitiva e ad aggiornare il Piano con l'inserimento dell'area oggetto di attività.
4. Alle fiere antiquarie sperimentali si applicano le disposizioni relative di cui ai mercati e alle fiere della stessa tipologia.
5. Alle fiere antiquarie partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e partecipano soggetti iscritti nel registro delle imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio /

vendita cose usate. Tali operatori possono essere assegnatari soltanto di una concessione per ogni fiera antiquaria.

6. Il comune rilascia ai commercianti abilitati al commercio su aree pubbliche concessioni pluriennali per la vendita nelle fiere antiquarie secondo le modalità di cui al Titolo V.
7. Ai fini della registrazione delle assenze e delle presenze è tenuto un registro per ogni fiera antiquaria ed ha una contabilità propria.
8. Nella fiera qualificata come antiquaria ai sensi di Legge, l'Amministrazione si riserva la possibilità di rilasciare concessioni temporanee a operatori del commercio su aree pubbliche, non appartenenti ai settori di cui alla definizione legale di fiera antiquaria, al fine di offrire maggiore attrattiva alla manifestazione. In ogni caso il numero di tali posteggi non dovrà essere superiore al rapporto di 1 a 10 rispetto al totale di quelli oggetto di vendita antiquaria. La merce posta in vendita non dovrà appartenere a tipologie concorrenziali rispetto a quelle tipiche della fiera antiquaria.
9. Ai fini del rilascio delle concessioni temporanee ai soggetti non abilitati al commercio su area pubblica, appartenenti alle categorie produttive compatibili, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33.

Art. 38 – Rinvio alle altre disposizioni

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle fiere antiquarie, ogni altra disposizione del presente regolamento, ivi compreso il criterio della registrazione della presenze per l'operatore commerciale di cui all'art. 30 e 35 e la disciplina della spunta.

CAPO VII – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – MANIFESTAZIONI A CARATTERE STRAORDINARIO

Art. 39 – Disposizioni sulle manifestazioni straordinarie su area pubblica

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. h) della Legge, l'Amministrazione comunale può prevedere l'organizzazione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario non inserite nel piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Tali manifestazioni possono essere realizzate anche da soggetto terzo cui sono affidate l'organizzazione e la gestione da parte dell'Amministrazione.
2. Alle manifestazioni di cui al presente articolo possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche ovvero soggetti iscritti nel registro delle imprese e operatori non aventi lo status di impresa come gli operatori del c.d. "terzo settore". A questo fine il comune rilascia concessioni di suolo pubblico a carattere temporaneo limitatamente alla durata della manifestazione, anche nella modalità della concessione complessiva verso il soggetto organizzatore.
3. Il numero dei posteggi o degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le specializzazioni merceologiche ammesse nonché i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dall'Amministrazione comunale compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi.
4. Le domande di rilascio della concessione temporanea devono essere presentate dai singoli operatori in caso di manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale o cumulativamente da altri soggetti organizzatori, con le modalità di cui dalla apposita modulistica, disponibile presso il servizio comunale competente, almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa. In quanto manifestazioni straordinarie non sono soggette alla tenuta di registri di presenza.
5. Quando la scelta degli operatori professionali è eseguita da soggetto terzo, questo deve raccogliere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti professionali e morali. A questo fine l'Amministrazione può predisporre apposita modulistica tenendo conto dell'eventuale status di commerciante già posseduto dall'operatore professionale.

6. Unitamente alla domanda gli organizzatori terzi devono presentare una relazione circa gli scopi e i dettagli della manifestazione. L'Amministrazione può patrocinare l'iniziativa a seconda degli scopi perseguiti.
7. Le manifestazioni di cui al presente articolo sono indette tramite determinazione del responsabile del servizio competente e, nel caso di affidamento a soggetti terzi tramite apposita procedura prevista con delibera della Giunta comunale, i posteggi saranno assegnati ai vari operatori dallo stesso soggetto assegnatario senza procedura ad evidenza pubblica secondo i criteri stabiliti nell'affidamento. In caso di bando si applicano le disposizioni di cui alle fiere promozionali.

Art. 40 – Rinvio alle altre disposizioni

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle manifestazioni straordinarie, ogni altra disposizione del presente regolamento.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI SUL MERCATINO DEGLI HOBBISTI

Art. 41 – Esercizio dell'attività di vendita da parte degli hobbisti

1. Essendo manifestazioni svolte da soggetti non professionali, i mercatini degli hobbisti non sono disciplinati dalla Legge.
2. Tali manifestazioni possono essere realizzate da soggetto terzo cui sono affidate l'organizzazione e la gestione da parte dell'Amministrazione.
3. Per la partecipazione ai mercatini degli hobbisti, l'operatore non professionale deve presentare all'Amministrazione comunale un'apposita domanda con dati anagrafici, codice fiscale e tipologia di merce trattata, tramite autocertificazione anche la momento della partecipazione. Nella domanda deve essere indicato un indirizzo e-mail per mezzo del quale l'Amministrazione potrà comunicare con l'hobbista tramite la creazione di apposite mailing list.
4. In caso di organizzazione da parte di soggetti terzi, sarà cura dell'organizzatore raccogliere i dati anagrafici dei soggetti presenti.
5. I mercatini possono essere previsti con determinazione del responsabile del Servizio Attività Economiche in funzione della valorizzazione di determinate aree e secondo specifica caratterizzazione merceologica.
6. I mercatini possono essere organizzati su area pubblica o privata ad uso pubblico, anche all'interno di mercati, fiere, altre manifestazioni commerciali, sagre o feste locali.
7. Quando il mercatino non sia organizzato in modo autonomo e sia unito ad altra manifestazione commerciale, di norma sarà previsto nell'ambito di una manifestazione a carattere straordinario.

TITOLO V

CAPO I – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI – RILASCIO, RINNOVO E REGIME TRANSITORIO

Art. 42 – Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni pluriennali di cui a mercati, fiere, fiere antiquarie e posteggi fuori mercato è fissata in nove (9) anni.
2. Il comma 1 si applica sulle concessioni rilasciate in applicazione delle norme di cui all'Intesa e relative disposizioni regionali.
3. L'amministrazione valuterà, prima di ogni scadenza del periodo di validità delle concessioni, se aggiornare la loro durata sulla base della normativa vigente.

Art. 43 - Criteri e priorità per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni pluriennali in scadenza a seguito dell'entrata in vigore dell'Intesa, applicabili alle varie tipologie mercatali e ai posteggi fuori mercato che non prevedono bandi a scadenza prestabilita.

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 3 della Legge si considerano i seguenti criteri e condizioni:
 - a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. La professionalità valutabile è quella riferita all'anzianità di esercizio, limitatamente all'attività di commercio su aree pubbliche.
L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella dell'ultimo titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo.
 - b) Solo in sede di prima applicazione, quindi per il primo rilascio successivo all'entrata in vigore dell'Intesa e ai sensi della normativa transitoria di cui al successivo art. 51, l'anzianità acquisita nel posteggio oggetto di selezione ha specifica valutazione nel valore del 40% del punteggio complessivo. Questo bonus di punteggio viene assegnato solo all'intestatario della concessione in scadenza anche se l'impresa non è attiva. L'anzianità propria del soggetto giuridico che partecipa al bando si cumula a quella del titolare al quale, eventualmente, è subentrato nella titolarità del posteggio medesimo per compravendita. I periodi di inattività, anche del dante causa, non concorrono al conteggio dell'anzianità. Resta inteso che il bonus del 40% e il cumulo di anzianità sono riferiti al concessionario proprietario e non al soggetto affittuario.
 - c) Nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui ai punti precedenti, sono da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, e pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree. In questo caso, per il soggetto che rispetta le condizioni specificate nel bando, anche in ottemperanza ad eventuali e futuri criteri regolamentari regionali, sarà applicato un punteggio aggiuntivo nel limite del 10% rispetto al complessivo dei punti precedenti.

Art. 44 - Formule per il calcolo del punteggio di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 43

1. In applicazione dell'anzianità di posteggio pari al 40% in sede di prima applicazione

punteggio complessivo: pari a 100 di cui 60 punteggio max anzianità generale e 40 punteggio max anzianità di posteggio

Il punteggio totale è la somma del risultato della formula riferita all'anzianità generale (variabile), con il bonus di 40 punti (dato fisso) per l'anzianità di posteggio (esempio con 60 e 40).

Anzianità generale

Punteggio massimo pari ad 60 assegnato a chi ha anzianità più alta come iscrizione attiva al R.I. nel commercio su area pubblica.

Proporzione matematica: punteggio da assegnare "x" sta ai giorni/mesi di anzianità, come 60 sta ai giorni/mesi riferiti alla massima anzianità rilevata.

Note

Con le presenti formule non si calcola il punteggio per scaglioni di anzianità che determinano, a sua volta, scaglioni di punteggio ma l'operatore con anche un giorno (o un mese) di anzianità in più di un altro acquisisce un punteggio maggiore.

Art. 45 - Calcolo del punteggio di cui alle lettere d) del precedente articolo 43

1. Nel caso L'Amministrazione comunale preveda, per mercati o fiere ricadenti in zone sottoposte a vincolo o nei centri storici, dei requisiti specifici relativi alle strutture per la vendita o altri requisiti qualitativi, il soddisfacimento di tali requisiti comporta, nel suo complesso, l'assegnazione di un punteggio specifico pari al +10% del punteggio massimo complessivo di cui al precedente articolo 44.
2. Nell'esempio di cui all'art. 44 si considera il punteggio pari a: $0 < x < 60 + 40 + 10$

Art. 46 – Criteri per il rilascio di concessioni pluriennali per mercati, fiere e posteggi fuori mercato di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere o per posteggi fuori mercato di nuova istituzione, ai sensi del punto 4 dell'Intesa e dell'art. 34, comma 10 della Legge, si applicano i criteri qualitativi, così come specificati nel regolamento di attuazione della Legge.
2. Nelle more dell'aggiornamento del regolamento regionale, questa Amministrazione tiene conto dei criteri qualitativi di cui al punto 4 del *documento unitario delle regioni e province autonome per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche* del 24/01/2013.
3. Nel bando, pubblicato ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge, saranno specificati i punteggi assegnati ai criteri, pesati secondo le peculiarità e la tipologia dei posteggi oggetto di selezione.

Art. 47 – Criteri per il rilascio di concessioni resesi libere o istituite in tipologie mercatali esistenti

1. Per assegnazione di posteggi resesi liberi o istituiti in tipologie mercatali esistenti vengono applicati, per quanto compatibili, i criteri di cui all'art. 43 del presente regolamento.

Art. 48 – Fiere promozionali e fiere concernenti la casistica del rilascio / rinnovo della concessione rilasciata a cadenza prestabilita legata ad ogni edizione ai sensi dell'art. 34, comma 4 della Legge e punto 3 dell'Intesa

1. Relativamente alle tipologie mercatali svolte con cadenza prestabilita le cui assegnazioni di posteggi vengono effettuate ogni edizione tramite nuovo bando, la Legge, in combinato disposto con l'Intesa, indica che il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile con riferimento ad un periodo di ammortamento di sette anni, ai sensi

dell'art. 111-bis, comma 3-quinquies della Legge e punto 8-c dell'Intesa, decorrenti dalla data di entrata in vigore del Decreto. In sintesi fino al 7 maggio 2017 compreso.

2. Dall'8 maggio 2017, alle procedure di selezione per la concessione del posteggio si applicano comunque i criteri di cui all'art. 43, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse che viene stabilito in 7-12 edizioni.
3. Ai fini dell'applicazione dei rinnovi concessioni di cui al presente articolo, e per i rinnovi successivi, le presenze dei concessionari pregresse sono considerate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 34 della Legge:
 - a) nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione;
 - b) nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.
4. In caso di fiere promozionali non previste nel Piano o per le quali l'Amministrazione non abbia specificatamente previsto il carattere della ricorrenza, ai fini del rilascio delle concessioni temporanee agli operatori del commercio su area pubblica, si applicano i seguenti criteri di cui all'art. 43, ai sensi dell'art. 33, comma 2 della Legge:
 - a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente;
 - b) nel caso in cui i posteggi siano localizzati nel centro storico, o in aree avente valore storico, archeologico, artistico, ambientale o presso edifici avente tale valore, sono considerati comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno di rispettare eventuali particolari condizioni qualitative previste nel bando.
 - c) a parità di punteggio di cui al criterio precedente, ordine cronologico di presentazione della domanda e poi sorteggio.
5. Per il rilascio di concessioni temporanee agli imprenditori non abilitati al commercio su area pubblica si applica quanto previsto dall'art. 33 del presente regolamento.

Art. 49 - Fiere antiquarie - disposizioni concernenti la casistica del rinnovo/rilascio della concessione pluriennale specifica ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis della Legge

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali e internazionali, e dotate di un minimo di duecento posteggi;
 - b) a parità di parametro di cui alla lette. a), possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;
 - c) a ulteriore parità, si applicano i criteri di cui all'art. 43.
2. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato già istituite alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma precedente, in sede di prima applicazione l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione ha specifica valutazione nel limite del 40% per cento del punteggio complessivo.
3. Per il rilascio di concessioni temporanee agli operatori del commercio in sede fissa, si applica l'art. 33 del presente regolamento.

Art. 50 - Numero delle concessioni rilasciabili ad medesimo soggetto

1. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera/fiera promozionale, sia inferiore o uguale a cento.

2. Per mercati o fiere/fiere promozionali il cui numero complessivo dei posteggi è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per settore merceologico.
3. Per i posteggi fuori mercato si applica il limite pari a 1 concessione.
4. I soggetti portatori di handicap, imprenditori agricoli, beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile e i commercianti in sede fissa di cui fiere antiquarie non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio della tipologia espressamente riservata nello stesso mercato, fiera o fiera specializzata nel settore dell'antiquariato.

Art. 51 – Regime transitorio di prima attuazione ai sensi dell'Intesa per le scadenze delle concessioni di posteggio decennali – specificazioni

1. Le concessioni di posteggio nelle varie tipologie mercatali, tacitamente rinnovate o rilasciate prima dell'entrata in vigore del Decreto, mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rinnovo. In sintesi, per le concessioni scadute fino al 7 maggio 2010 (compreso) o precedentemente, si applica il regime del rinnovo decennale. Per la precisione, quelle rinnovate tacitamente prima del 5 luglio 2007 cadono nelle ipotesi di cui ai commi successivi.
2. Le concessioni di posteggio scadute dopo l'entrata in vigore del Decreto (08/05/2010) e già prorogate per effetto dell'articolo 70, comma 5, dello stesso Decreto fino alla data di approvazione dell'Intesa della Conferenza unificata sancita il 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del Decreto. Quindi, le concessioni scadute l'8 maggio 2010 e successivamente, fino al 4 luglio 2012 (compreso), sono prorogate fino al 7 maggio 2017 compreso.
3. Le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso tra la data di approvazione dell'Intesa sancita il 5 luglio 2012 ed i cinque anni successivi sono prorogate fino al termine di questo stesso periodo. Quindi, le concessioni scadute il 5 luglio 2012 e successivamente, fino al 4 luglio 2017, avranno valore fino allo stesso 4 luglio 2017 compreso.
4. Le concessioni scadute secondo i termini dei punti precedenti e rinnovate per la prima volta ai sensi della disciplina dell'Intesa, seguono il regime ordinario di durata di cui al punto 1 dell'Intesa e di cui all'art. 43 del presente regolamento.
5. La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all'articolo 32, comma 3 della Legge si applica dalla data di rilascio delle concessioni in essere.
6. Le concessioni rilasciate ex novo nel periodo che intercorre dal 8 maggio 2010 al 5 luglio 2012 per istituzione di nuovo posteggi, si agganciano ai termini di validità di quelle di cui al comma 2.

Art. 52 – Disposizioni di sintesi sul regime transitorio e disposizioni sulla data dei bandi

1. Date le disposizioni transitorie di cui all'art. 51, si determinerà:
 - a) una prima data di scadenza concessioni all'8 maggio 2017. A questa data non avrà più valore lo scaglione di tutte quelle rinnovate, ai sensi delle disposizioni transitorie, nel periodo dal 8 maggio 2010 al 4 luglio 2012.
 - b) una seconda data di scadenza concessioni al 5 luglio 2017. A questa data non avrà più valore lo scaglione di tutte quelle rinnovate, ai sensi delle disposizioni transitorie, nel periodo dal 5 luglio 2012 al 4 luglio 2017.
 - c) scadenze con possibilità dal 5 luglio 2017 al 7 maggio 2020, riguardanti le concessioni che erano state rinnovate tacitamente per 10 anni, ai sensi del precedente regime, in data compresa fra il 5 luglio 2007 al 7 maggio 2010.
2. Il primo bando per il rilascio/rinnovo applicato alle tre ipotesi di cui, rispettivamente, ai commi precedenti, potrà prevedere il criterio di preferenza per il soggetto uscente nel limite del 40% del

punteggio totale. Il successivo rilascio/rinnovo sarà, in ogni caso, senza detto criterio di preferenza. Questa Amministrazione si riserva di valutare una variazione dei criteri per i rinnovi successivi al primo effettuato ai sensi dell'Intesa.

3. Per esigenze di semplificazione, economicità ed efficienza, questa Amministrazione si riserva la possibilità di accorpare le scadenze di cui al comma 1 in unico bando. Nel periodo intercorrente fra la prima scadenza e la data di effettivo rilascio delle concessioni o, in ogni caso, nelle more della conclusione dei bandi, gli operatori concessionari potranno godere di proroghe temporanee della validità delle concessioni, stabilite con determinazione del responsabile del servizio competente al rilascio delle stesse, limitatamente al periodo individuato dall'Amministrazione al fine dell'esperimento delle procedure adottate.

Art. 53 – Disposizioni finali

1. A parità di punteggio per ogni fattispecie prevista da questo Titolo, si applica il criterio residuale dell'estrazione a sorte.
2. Il dirigente del servizio competente, in occasione del bando, pubblica i criteri di attuazione relativamente all'applicazione del presente regolamento.

TITOLO VI

CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 – Specificazioni relative alle disposizioni della Legge in materia di regolarità contributiva

1. Il riavvio effettivo dell'attività commerciale da parte del dante causa per risoluzione, rescissione o scadenza di contratto, non configura, ai fini dell'applicazione dei controlli sulla regolarità contributiva, un'ipotesi di subingresso. Lo stesso soggetto, sarà comunque sottoposto a controllo annuale o in sede di trasferimento dell'azienda a terzi.
2. Ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis della Legge, per quanto concerne i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 2011, n. 63 (01/12/2011) nel caso di subingresso per scadenza del contratto di affitto o per risoluzione o rescissione del contratto, la verifica da parte del comune è limitata al solo subentrante, intendendo per subentrante il terzo al quale il dante causa cede l'attività contestualmente alla cessazione del precedente conduttore.
3. Dato che non è possibile richiedere all'operatore il certificato di regolarità contributiva, né questo può essere oggetto di autocertificazione, questa Amministrazione procede al controllo della regolarità contributiva dello spuntista o dell'operatore itinerante in base agli elementi forniti dall'operatore con metodo a campione e per una sola volta all'anno per lo stesso operatore.
4. In sede di controllo sulla SCIA, dato che la legge rimanda ai controlli ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, comma 3 della stessa legge anche per le ipotesi di carenza della regolarità contributiva. In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, l'Amministrazione comunale, coerentemente con quanto disposto dall'art. 40-bis, comma 3 in caso di verifica differita per avvio attività, dispone direttamente la cessazione dell'attività e la non efficacia della SCIA.
5. Relativamente alla fattispecie di rilascio autorizzazione/concessione su bando, in caso di verifica negativa postuma al rilascio dei titoli viene applicata la revoca diretta. In via ordinaria, l'amministrazione avrà cura di verificare le posizioni contributive prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

6. Il comune effettua le verifiche sulla regolarità contributiva sulla base degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti forniti dall'impresa ai sensi dell'articolo 43 del DPR n. 445/2000. Sul sito dell'Amministrazione comunale, nella parte relativa al SUAP è scaricabile il modello da utilizzare ai fini della comunicazione degli elementi da parte dell'operatore.
7. Gli operatori hobbisti o altre tipologie di operatori non professionali non vantando posizioni contributive non sono soggetti a verifica contributiva.

Art. 55 – Sanzioni

1. Per tutte le ipotesi di violazione delle disposizioni del presente regolamento, se la medesima fattispecie non è già sanzionata dalla Legge, si applica la sanzione di cui all'art. 7-bis della d.lgs. n. 267/2000.
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dello stesso art. 16. Un eventuale provvedimento della Giunta sarà pubblico unitamente al presente regolamento ai fini della certezza e trasparenza nell'applicazione delle sanzioni.

Art. 56 – Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento del commercio su aree pubbliche di cui alla DCC N. 24/2005 e DCC n. 26/2007;
2. Nelle more dell'entrata in vigore del pacchetto normativo di cui all'Intesa, così come riportata anche nella Legge, sono fatte salvi tutti gli atti comunali disciplinati le varie fattispecie commerciali su area pubblica esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
3. Le schede di sintesi in allegato riportano la situazione commerciale su area pubblica secondo la nuova Pianificazione approvata contestualmente al presente regolamento. I provvedimenti comunali per l'attuazione del Piano sono adottati sulla base delle disposizioni del presente regolamento.

Allegato – modalità

1. I concessionari non possono occupare il posteggio in giorni ed orari diversi da quelli per i quali il posteggio è stato loro assegnato. Al termine dell'orario di vendita il posteggio deve essere lasciato libero e sgombro da qualsiasi veicolo, struttura o attrezzatura utilizzata. Gli operatori devono lasciare pulita l'area, è fatto obbligo di smaltire ogni rifiuto prodotto nel mercato secondo le specifiche disposizioni comunali. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da tutto. L'accesso al posteggio può avvenire da un'ora prima dell'inizio delle vendite così come specificato nel Piano e nelle schede in allegato al presente regolamento.
2. E' vietato l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora. Esclusivamente agli operatori del settore della vendita di opere per l'intrattenimento, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto da parte dei clienti a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. E' altresì vietato l'uso di grida o effetti sonori a fini di attirare il cliente.
3. L'operatore deve rispettare non solo i metri quadri totali concessionati ma anche i rapporti geometrici dell'area di posteggio. Eventuali ombrelloni o coperture che sporgano oltre la superficie in concessione devono essere collocati ad un'altezza minima di metri 2,50 dal suolo al fine di consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio. In ogni caso la sporgenza è ammessa a condizione che non crei intralcio od ostacolo al passaggio pedonale e non si ostacoli con altra copertura di altro operatore e solo se non espressamente vietata nelle schede delle tipologie mercati in allegato al presente regolamento.
4. Tutte le attrezzature devono essere mantenute in buono stato e non devono creare pregiudizio all'incolumità pubblica. E' proibito danneggiare il suolo pubblico e piantare qualsiasi tipo di supporto. In tal caso di danneggiamento l'operatore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. Il corpo della Polizia Municipale può impartire prescrizioni atte ed evitare possibili pericoli.
5. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore è tenuto a notificarlo agli avventori, tramite mezzi ben visibili. La merce usata deve essere ben distinta rispetto all'altra. L'abbigliamento usato, prima di essere messo in commercio, deve essere sanificato.
6. Il concessionario non può dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente né transitoriamente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 55 del presente regolamento.
7. E' vietato lo scambio di posteggi tra concessionari, al di fuori di quanto previsto dall'art. 18 del presente regolamento.
8. Durante l'orario di esercizio è vietato nell'area del raggruppamento dei posteggi il transito di tutti i veicoli, anche se condotti a mano, diversi dai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio.
9. Esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato, è fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione. Qualora le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato l'utilizzo del mezzo, è fatto obbligo al concessionario di parcheggiare in altro luogo nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e la sosta.
10. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio e agli operatori che eccezionalmente, per causa di forza maggiore, sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.
11. Il fronte vendita deve essere allestito in maniera tale da non causare intralcio al transito normale dei pedoni in contiguità con i fronte vendita degli altri operatori. Il fronte vendita è da intendersi con il lato o i lati confinanti con le aree di passaggio nel mercato. L'operatore che crea intralcio aprendo fronti vendita su più lati dovrà ridurre la propria struttura di vendita in modo da fare spazio o chiudere il fronte vendita intralciante. L'area di vendita non può essere organizzata in *modo da tale che l'avventore debba calpestare aiuole o aree verdi*.
12. Fatte salve cause di forza maggiore, l'operatore che cessa l'attività prima della fine dell'orario stabilito per la manifestazione commerciale alla quale sta partecipando, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 55 pur mantenendo la registrazione della presenza. Ai sensi dell'art. 23, non sarà sanzionato l'operatore che non dà seguito al prolungamento del mercato.

Scheda 1 - MERCATO DEL SABATO

Svolgimento del mercato:	ANNUALE		
Cadenza :	SETTIMANALE		
Giornata svolgimento :	SABATO		
Orario di vendita:	dalle ore 7,00 alle ore 13,00		
Spunta:	entro le ore 8,00 presso il comando di Polizia Municipale, via C. Battisti		
Ubicazione:	corso Italia, piazza Cavour, piazza della Libertà , via Garibaldi, via Cesare Battisti, largo A. di Cambio, largo M. da Panicale		
Sup. complessiva posteggi:	3.975 mq		
Totale posteggi:	140		
di cui	28 – alimentare	(sup. totale 768 mq, di cui:	n. 12 misure 8m x 5m) n. 16 misure 6m x 3m)
	101 – non alimentare	(sup. totale 2921 mq, di cui:	n. 83 misure 6m x 4,5m) n. 8 misure 8m x 5m) n. 8 misure 7m x 5m) specializzazione “fiorai”n. 2 misure 8m x 5m)
	9 – produttori agricoli	(sup. totale 216 mq - misure 6m x 4m)	
	2 – portatori di h.	(sup. totale 70 mq - misure 7m x 5m)	
Caratteristiche:	le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria in allegato al Piano e a disposizione, per la consultazione, presso il Comando di Polizia Municipale nella quale sono indicati: - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva; - I posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare; - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap; - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.		
Accesso:	l'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; Entro 1,30 ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere lasciate sgombre da tutto. Per altre condizioni si rimanda all'allegato – modalità del presente regolamento		

Scheda 2 - MERCATO DI PIAZZA NASONI

Svolgimento del mercato: ANNUALE
Cadenza : SETTIMANALE
Giornata svolgimento : MERCOLEDI'
Orario di vendita: dalle ore 8,00 alle ore 13,00
Spunta: entro le ore 8,00 presso l'area mercato
Ubicazione: Piazza N. Nasoni

Sup. complessiva posteggi: 384 mq

Totale posteggi: 15
di cui

4 – alimentare	(sup. totale 112 mq, di cui: n. 2 misure 8m x 4m) n. 2 misure 6m x 4m)
8 – non alimentare	(sup. totale 192 mq - misure 6m x 4m)
2 – produttori agricoli	(sup. totale 56 mq, di cui: n. 1 misure 8m x 4m) n. 1 misure 6m x 4m)
1 – portatori di h.	(sup. totale 24 mq - misure 6m x 4m)

Caratteristiche: le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria in allegato al Piano e a disposizione, per la consultazione, presso il Comando di Polizia Municipale nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Accesso: l'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere lasciate sgombre da tutto.
Per altre condizioni si rimanda all'allegato – modalità del presente regolamento

Scheda 3 – MERCATI SETTIMANALI DI LARGO VETRAI

Svolgimento del mercato:	ANNUALE	
Cadenza:	GIORNALIERO / STABILE	
Giornata svolgimento :	DA LUNEDI' A VENERDI'	
Orario di vendita:	dalle ore 8,00 alle ore 13,00	
Spunta:	entro le ore 8,00 presso l'area mercato	
Ubicazione:	Largo Vetrai	
Sup. complessiva posteggi:	160 / 168 mq	
Lunedì		
Totale posteggi:	6	
di cui	2 – alimentare	(sup. totale 64 mq - misure 8m x 4m)
	4 – non alimentare	(sup. totale 96 mq - misure 6m x 4m)
Martedì		
Totale posteggi:	6	
di cui	2 – alimentare	(sup. totale 64 mq - misure 8m x 4m)
	4 – non alimentare	(sup. totale 96 mq - misure 6m x 4m)
Mercoledì		
Totale posteggi:	6	
di cui	2 – alimentare	(sup. totale 64 mq - misure 8m x 4m)
	4 – non alimentare	(sup. totale 104 mq - misure 6/8m x 4m)
Giovedì		
Totale posteggi:	6	
di cui	1 – alimentare	(sup. totale 32 mq - misure 8m x 4m)
	3 – non alimentare	(sup. totale 72 mq - misure 6m x 4m)
	1 – produttori agricoli	(sup. totale 32 mq - misure 8m x 4m)
	1 – portatori di h.	(sup. totale 24 mq - misure 6m x 4m)
Venerdì		
Totale posteggi:	6	
di cui	2 – alimentare	(sup. totale 64 mq - misure 8m x 4m)
	4 – non alimentare	(sup. totale 96 mq - misure 6m x 4m)
Caratteristiche:	le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria in allegato al Piano e a disposizione, per la consultazione, presso il Comando di Polizia Municipale nella quale sono indicati: - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva; - I posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare; - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap; - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.	
Accesso:	l'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere lasciate sgombre da tutto. Per altre condizioni si rimanda all'allegato – modalità del presente regolamento	

Scheda 4 - MERCATO VIALE GIOTTO

Svolgimento del mercato: ANNUALE
Cadenza : SETTIMANALE
Giornata svolgimento : LUNEDI'
Orario di vendita: dalle ore 8,00 alle ore 13,00
Spunta: entro le ore 8,00 presso l'area mercato
Ubicazione: Viale Giotto

Sup. complessiva posteggi: 301,5 mq

Totale posteggi: 10
di cui

2 – alimentare	(sup. totale 72 mq - misure 8m x 4,5m)
6 – non alimentare	(sup. totale 166,5 mq , di cui: n. 5 misure 6m x 4,5m) n. 1 misure 7m x 4,5m)
1 – produttori agricoli	(sup. totale 36 mq - misure 8m x 4,5m)
1 – portatori di h.	(sup. totale 27 mq - misure 6m x 4,5m)

Caratteristiche: le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria in allegato al Piano e a disposizione, per la consultazione, presso il Comando di Polizia Municipale nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Accesso: l'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere lasciate sgombre da tutto.
Per altre condizioni si rimanda all'allegato – modalità del presente regolamento

Scheda 5 – FIERA DEL LUNA PARK

Svolgimento della fiera:	ANNUALE
Cadenza :	ANNUALE
Giornata svolgimento :	MESE DI SETTEMBRE – dal GIOVEDI' al LUNEDI' che comprendono la domenica del perdono, <i>specificatamente la domenica successiva al giorno 13 settembre</i>
Orario di vendita:	dalle ore 16,00 del giovedì alle ore 23,00 del lunedì
Spunta:	entro le ore 15,00 presso il comando di Polizia Municipale, via Garibaldi 43
Ubicazione:	Via Rosai, via Pier Sansoni, piazza Cavour, largo Vetrai
Sup. complessiva posteggi:	194 mq
Totale posteggi:	7
di cui	1 – alimentare (sup. totale 50 mq - misure 5m x 10m) 6 – alimentare (sup. totale 144 mq - misure 8m x 3m)
Caratteristiche:	le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato al Piano e a disposizione, per la consultazione, presso il Comando di Polizia Municipale nella quale sono indicati: - l'ubicazione della fiera, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva; - I posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare; - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi; - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
Accesso:	l'accesso alla fiera è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere lasciate sgombre da tutto. Per altre condizioni si rimanda all'allegato – modalità del presente regolamento

Scheda 6 – FIERA DELLA SALACCA

Svolgimento della fiera:	ANNUALE	
Cadenza :	ANNUALE	
Giornata svolgimento :	MERCOLEDI' DELLE CENERI	
Orario di vendita:	dalle ore 10,00 alle ore 20,00	
Spunta:	entro le ore 9,00 presso l'area ove è ubicata la fiera	
Ubicazione:	viale Giotto, in alternativa, in lungarno F.lli cervi	
Sup. complessiva posteggi:	351 mq	
Totale posteggi:	10	
di cui	8 – alimentare	(sup. totale 288 mq - misure 8m x 4,5m)
	1 – non alimentare	(sup. totale 27 mq - misure 6m x 4,5m)
	1 – portatori di h.	(sup. totale 36 mq - misure 8m x 4,5m)
Caratteristiche:	le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato al Piano e a disposizione, per la consultazione, presso il Comando di Polizia Municipale nella quale sono indicati: - l'ubicazione della fiera, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva; - I posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare; - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché i posteggi riservati ai portatori di handicap; - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.	
Accesso:	l'accesso alla fiera è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere lasciate sgombre da tutto. Per altre condizioni si rimanda all'allegato – modalità del presente regolamento	

Scheda 7 – POSTEGGIO FUORI MERCATO

Svolgimento attività: ANNUALE
Cadenza : GIORNALIERA
Giornata svolgimento : OGNI GIORNO
Orario di vendita: dalle ore 7,00 alle ore 20,00
Spunta: non prevista
Ubicazione: piazza Palermo, angolo via Perugia

Sup. posteggio: 28 mq (misure: 7m x 4m)

Settore merceologico: alimentare

Caratteristiche: le caratteristiche del posteggio sono riportate nella planimetria in allegato al Piano e a disposizione, per la consultazione, presso il Comando di Polizia Municipale nella quale sono indicati la dislocazione ed il dimensionamento.

Scheda 8 – POSTEGGIO FUORI MERCATO

Svolgimento attività:	ANNUALE
Cadenza:	GIORNALIERA
Giornata svolgimento :	OGNI GIORNO
Orario di vendita:	Orario di apertura del cimitero (estivo/invernale)
Spunta:	non prevista
Ubicazione:	c/o posteggio antistante il nuovo ingresso del Cimitero
Sup. posteggio:	35 mq (misure: 7m x 5m)
Settore merceologico:	non alimentare con specializzazione “vendita fiori”
Caratteristiche:	le caratteristiche del posteggio sono riportate nella planimetria in allegato al Piano e a disposizione, per la consultazione, presso il Comando di Polizia Municipale nella quale sono indicati la dislocazione ed il dimensionamento.

Scheda 9 – POSTEGGIO FUORI MERCATO

Svolgimento attività:	ANNUALE
Cadenza:	GIORNALIERA
Giornata svolgimento :	OGNI GIORNO
Orario di vendita:	dalle ore 20,00 alle ore 03,00
Spunta:	non prevista
Ubicazione:	spazio compreso fra via Bolzano, via Ponte alle Forche e Viale Gramsci
Sup. posteggio:	49 mq (misure: 7m x 7m)
Settore merceologico:	alimentare
Caratteristiche:	le caratteristiche del posteggio sono riportate nella planimetria in allegato al Piano e a disposizione, per la consultazione, presso il Comando di Polizia Municipale nella quale sono indicati la dislocazione ed il dimensionamento.

Scheda 10 – POSTEGGIO FUORI MERCATO

Svolgimento attività: ANNUALE
Cadenza: GIORNALIERA
Giornata svolgimento : OGNI GIORNO
Orario di vendita: dalle ore 12,00 alle ore 21,00
Spunta: non prevista
Ubicazione: lungarno Risorgimento, c/o giardini pubblici

Sup. posteggio: 49 mq (misure: 7m x 7m)

Settore merceologico: alimentare

Caratteristiche: le caratteristiche del posteggio sono riportate nella planimetria in allegato al Piano e a disposizione, per la consultazione, presso il Comando di Polizia Municipale nella quale sono indicati la dislocazione ed il dimensionamento.